

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 8 del 26/01/2021

OGGETTO: Monitoraggio 2020_Presa d'atto report Infojuice e ulteriori disposizioni in ordine all'emittente 'XXX'.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10,30 si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni in modalità videoconferenza, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come successivamente modificato con delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS recante *“Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come successivamente modificata con delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom

Abruzzo l'esercizio della funzione di "Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, concernente l'esercizio delle funzioni delegate, sottoscritto tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre cose, rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante *"Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni"*;

RICHIAMATA la delibera del Corecom Abruzzo n. 1 del 26/01/2021 con la quale si è proceduto alla presa d'atto della delibera n. 683/20/CONS che ha disposto la proroga di un anno dell'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 e delle Convenzioni attuative concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, in scadenza al 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 94 del 20/11/2020 con la quale il Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione, ha individuato il campione di emittenti televisive locali da sottoporre al monitoraggio relativamente all'anno 2020 quanto alla settimana dal 27/09/2020 al 04/10/2020;

PRESO ATTO del report, agli atti conservato, rimesso dalla Infojuice srl, affidataria del servizio del monitoraggio per gli anni 2020-2021 in favore del Corecom Abruzzo, in base al quale nessuna delle emittenti televisive monitorata ai fini della sessione annuale sarebbe incorsa in infrazioni della normativa prevista in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, fatta eccezione per l'emittente "XXX", fornita dall'Associazione XXX, avente sede legale in Via XXX, la quale:

- rispetto al periodo dal 27/09/2020 al 04/10/2020, non ha prodotto copia delle registrazioni a causa della dichiarata rottura del disco rigido di memorizzazione;
- rispetto al periodo dal 07/12/2020 al 13/12/2020, ulteriormente individuato dal Corecom con delibera n. 118 del 15/12/2020, ha inviato video totalmente privi di audio e/o di immagini;

VISTA la giurisprudenza dell'Agcom che, rispetto alla specifica casistica della produzione di immagini relative a registrazioni che risultino visibili ma prive di audio, è uniforme nel ritenere: *"L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS che sancisce l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi impone alla associazione de qua di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento non parziale"*

della prescrizione in questione. La ratio di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull'emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti. La circostanza addotta dalla associazione in parola per la quale 'un problema di natura tecnica non ha reso disponibile l'audio dei files richiesti', non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi" (cfr da ultimo Del. 228/19/CSP);

RITENUTO, alla luce di quanto sin qui descritto, di dover dare mandato alla Struttura affinché provveda nei confronti dell'Associazione XXX ad avviare il procedimento di accertamento e contestazione inerente la presunta violazione dell'obbligo di conservazione delle registrazioni riferite alla programmazione diffusa sull'emittente 'XXX' nel periodo dal 07/12/2020 al 13/12/2020;

DELIBERA

- di prendere atto del report finale rimesso dalla Infojuice srl in data 21/01/2021 relativamente alle attività di monitoraggio svolte sul campione di emittenti televisive locali individuate con delibere di Comitato n. 94 del 20/11/2020 e n. 118 del 15/12/2020;
- di dare mandato alla Struttura affinché provveda nei confronti di Associazione XXX, avente sede legale in Via XXX, ad avviare il procedimento di accertamento e contestazione inerente la presunta violazione dell'obbligo di conservazione delle registrazioni riferite alla programmazione diffusa sull'emittente 'XXX' nel periodo dal 07/12/2020 al 13/12/2020.

Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.